




*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
*Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale  
 e l'analisi dei costi del lavoro pubblico*  
 Ufficio XI



Roma,

**UFF. RELAZIONI SINDACALI**  
**UFFICIO DI CABINETTO DEL RETTORE**  
**DIREZIONE GENERALE**

Protocollo n.  
 Rif. prot. entrata n. 69611 del 11.09.2015  
 Allegati n.  
 Risposta a nota 31341 del 11.09.2015

Alla Università agli Studi di Cagliari  
 Palazzo Belgrano  
 Via Università, 40  
 01234 Cagliari (CA)

Oggetto: richiesta parere sulla destinazione ad altro istituto contrattuale delle risorse per Progressioni Economiche Orizzontali negli anni successivi.

Con la nota indicata a margine codesto Ateneo rappresenta di aver sottoscritto ipotesi di accordo per la destinazione delle risorse del fondo ex art. 87 del CCNL 2006-2009 scrivendo quali economie del fondo anno 2014, ai sensi dell'art. 88 del medesimo CCNL, anche le "quote destinate dal CCNL alle progressioni di carriera economiche negli anni 2012 e 2013" e non utilizzate.

Richiede pertanto - su indicazione del Collegio dei revisori - parere circa la possibilità di destinare tali risorse ad altro istituto contrattuale.

In merito a quanto richiesto da codesto Ateneo, occorre precisare quanto segue.

La quantificazione dei fondi negli anni 2011-2014 ha richiesto l'osservanza - oltre che delle norme contrattuali e dell'articolo 1, comma 189, della legge 266/2005 come modificato dall'articolo 67, comma 5, della legge n. 133/2008 - anche dei limiti imposti dall'articolo 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010.

Tale ultimo disposto normativo, nel periodo di vigenza, ha previsto in primo luogo il rispetto del limite 2010 quale limite soglia per i fondi degli anni successivi (con la conseguente decurtazione delle risorse aggiuntive previste dai CCNL) ed in secondo luogo ha imposto che il fondo nel suo complesso dovesse essere sottoposto alla decurtazione proporzionale alla diminuzione di personale.

Ne consegue che le risorse che il CCNL 2006-2009 destina a progressioni economiche - cioè RIA e differenziale stipendiale del personale cessato - risultano essere, negli anni di interesse ed in particolare nel caso specifico di codesto Ateneo, completamente assorbite dalle decurtazioni effettuate in base al citato articolo 9 comma 2-bis del DL n. 78/2010.

Pertanto le risorse residue provenienti dall'utilizzo dei fondi degli anni 2012-2013, come certificate dall'organo di controllo, e nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 9, comma 2-bis del Decreto - Legge n. 78/2010, si configurano quali economie libere da ogni vincolo di destinazione. In ossequio alla norma contrattuale che prevede l'integrale utilizzo delle risorse, possono essere di conseguenza destinate come quesito ad altri istituti contrattuali previsti dall'art. 88 del CCNL 2006-2009, in ogni caso differenti dalle progressioni economiche in quanto risorse *una tantum*.

Si ritiene doveroso precisare, più in generale, come nel periodo di vigenza dell'articolo 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010, e cioè per gli anni dal 2011 al 2014, le risorse derivanti da RIA e da differenziale stipendiale del personale cessato che il CCNL vincola a progressioni economiche orizzontali risultino interessate dalle decurtazioni previste da tale norma. Ne deriva che il mero conteggio di RIA e del differenziale stipendiale del personale cessato, con riferimento ai fondi degli anni dal 2011 al 2014, non può in alcun modo costituire titolo per la realizzazione delle progressioni economiche orizzontali, progressioni che possono essere negoziate unicamente sulla base delle risorse con carattere di certezza e di stabilità che residuano "dopo" le decurtazioni appena menzionate.

Il Ragioniere Generale dello Stato

